

## **Adempimenti per le Elezioni**

Come è noto a seguito della riduzione del numero dei parlamentari e delle modifiche intervenute per la elezione della Camera dei deputati e del Senato con il decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 321 del 29 dicembre 2020 – è stata effettuata la determinazione dei nuovi collegi elettorali, ex legge costituzionale n. 1 del 2020 sulla riduzione del numero dei parlamentari ed in attuazione della delega di cui all’articolo 3 della legge n. 51 del 2019.

Il decreto legislativo si compone di sei articoli e di quattro Tabelle allegate.

L’articolo 1 riguarda la determinazione dei collegi per la Camera dei deputati.

Sono previsti 147 collegi uninominali (inclusa la Valle d’Aosta) e 49 collegi plurinominali.

L’articolo 1 rinvia – per l’elenco dei comuni ricompresi nei singoli collegi uninominali – a quanto previsto dalla Tabella A.1 e per la determinazione dei confini dei collegi plurinominali alla Tabella A.2.

L’articolo 2 riguarda la determinazione dei collegi per il Senato della Repubblica.

Per il Senato sono previsti 74 collegi uninominali (inclusa la Valle d’Aosta) e 26 collegi plurinominali.

**In ogni caso le circoscrizioni elettorali, per l’elezione della Camera dei deputati nel territorio nazionale continuano ad essere 28 Tabella A allegata al T.U. Camera.**

**Per alcune circoscrizioni, dunque, il territorio coincide con quello dell’intera regione mentre per altre il territorio regionale è ripartito in più circoscrizioni (2 in Piemonte, 4 in Lombardia, 2 in Veneto, 2 in Lazio, 2 in Campania, 2 in Sicilia).**

Entro la serata verranno portati a conoscenza i nuovi DECRETI di indizione delle elezioni e il riparto dei seggi di Camera e Senato-

Le scadenze da rispettare sono quindi:

a) **Entro domenica 14 agosto** i partiti dovranno depositare i simboli ufficiali che gli elettori troveranno sulle prossime schede elettorali di Camera e Senato per le elezioni politiche 2022. I contrassegni con i simboli elettorali devono essere consegnati al Ministero dell'Interno. Il deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato.

Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

((Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea))

b) In seguito alla presentazione dei simboli elettorali, tra il 21 e il 22 agosto, i partiti dovranno rispettare un'altra scadenza che riguarda la presentazione delle liste elettorali definitive. Le liste dovranno essere consegnate negli uffici centrali delle Corti d'Appello tra il 34esimo e il 35esimo giorno che precede il voto e, quindi, appunto, tra il 21 e il 22 agosto.

c) Il 26 agosto inizia l'affissione elettorale per 30 giorni ed il divieto dell'affissione libera

Come è noto i Partiti già presenti in Parlamento non sono tenuti a raccogliere le firme e nel 2022, però, è stato varato un "decreto elezioni" (art. 6-bis del decreto legge 41/2022), che ha allargato i severi requisiti per l'attribuzione dell'esenzione.

Così a ottenerla sono state altre forze:

- LeU
- Italia Viva

- Coraggio Italia

Perché hanno costituito un gruppo in almeno una camera prima del 31 dicembre 2021

Inoltre:

- +Europa

Perché si è presentata con il proprio contrassegno alle ultime elezioni e ha ottenuto almeno un seggio

E

- Noi per l'Italia

Perché ha contribuito all'attribuzione di seggi per i propri alleati in una coalizione avendo più dell'1% (anche se meno del 3%)

È possibile “donare” l'esenzione anche a un altro partito. Per esempio quella di +Europa servirà anche ad Azione, con cui ha stretto una federazione, per fare una lista comune tra questa formazione e quella di Emma Bonino

Così Sinistra Italiana e Verdi potranno approfittare dell'esenzione di LeU.

Per chi come noi o Italexit d raccogliere le firme, si pone il problema del numero delle stesse.

Il numero da tenere in considerazione sarebbe quello previsto tra 1.500 e 2000 per circoscrizione, ma certamente dimezzato perché la norma stessa prevede che in caso di scioglimento anticipato si proceda in tal senso.

la dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, doveva essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale. Ed era già previsto dalla legge del 1957 e successive modificazioni ed integrazioni che “In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni e' ridotto alla meta'

Tuttavia la L. 27 dicembre 2017, n. 205 al comma 1123 AVEVA PREVISTO “Al fine di garantire il tempestivo avvio delle procedure connesse all'entrata in vigore del nuovo sistema elettorale, e' autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2018 per l'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 20, nono comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 4 della legge 3 novembre 2017, n. 165, e per l'implementazione dei sistemi informativi a supporto dei nuovi adempimenti degli uffici elettorali e per la trasmissione in formato elettronico alle Camere di tutti i dati necessari per la proclamazione degli eletti, e, anche in considerazione dei termini connessi alla nuova determinazione dei collegi elettorali in attuazione dell'articolo 3 della citata legge n. 165 del 2017, per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e all'articolo 9, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e' ridotto a un quarto.

Pertanto sussiste la speranza che si possa chiedere che, anche per evitare disparità di trattamento incostituzionali con gruppi che ne maggio del 2022 hanno ottenuto l'esonero, ed in considerazione del fatto che si tratta, comunque, di una ripartizione di collegi plurinominali e uninominali sancita nel 2022 e definita con i decreti che di seguito vi alleghiamo per comodità di lettura, si possa ottenere la riduzione ad  $\frac{1}{4}$  anche per questa particolare tornata elettorale.

Al momento si deve partire per la raccolta firme puntando a 750 /1000 a seconda delle consuetudini precedenti.

All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, delle liste di candidati nei collegi plurinominali ((e dei candidati nei collegi uninominali)) della circoscrizione e dei relativi documenti

L'ostacolo maggiore, però, è il fatto che le liste possono essere firmate solo se vi è sul registro anche il nome dei candidati che il partito in questione appoggerà nei collegi uninominali di quel collegio plurinominale, oltre a quelli della parte proporzionale.

Altri ostacoli derivano da quanto deve essere allegato alla presentazione delle firme e cioè un simbolo non confondibile, lo Statuto e il Programma: ma su questi aspetti torneremo.

**Per semplificare riportiamo l'intero articolo 18 bis del decreto legislativo 30 marzo 1957, n. 361**

nella versione in vigore al luglio 2022 con le precisazioni già fatte quanto al numero delle firme:

*Art. 18-bis.*

*1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale.*

*Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità'. In caso di scioglimento della Camera dei deputati*

*che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni e' ridotto alla meta'. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. (42) (44) ((45))*

*1-bis. Nel caso di liste collegate tra loro ai sensi dell'articolo 14-bis, queste presentano, salvo quanto stabilito all'ultimo periodo del presente comma, il medesimo candidato nei collegi uninominali. A tale fine, l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta per accettazione dai rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate che presentano il candidato. Nelle liste di candidati presentate in un collegio plurinominale in cui partiti o gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute presentano separatamente proprie candidature nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, queste sono indicate separatamente e sono specificamente sottoscritte dai rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate.*

*2. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione*

*dei comizi. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 MAGGIO 2015, N. 52. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione e' altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica. (42) (44)*

*2-bis. I candidati nei collegi uninominali accettano la candidatura con la sottoscrizione della stessa. Ciascuna lista e' tenuta a presentare candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale, a pena di inammissibilita'. Per ogni candidato devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e il collegio per il quale viene presentato.*

*3. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, e' composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non puo' essere inferiore alla meta', con arrotondamento all'unita' superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non puo' essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; in*

*ogni caso, il numero dei candidati non puo' essere inferiore a due ne' superiore a quattro. A pena di inammissibilita', nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere.*

*3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unita' piu' prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi puo' essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unita' piu' prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis).*

*3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista e' allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile. (42)*

**Concludendo, poiché il numero delle firme previsto da raccogliere non è enorme salvo eventuali ulteriori probabili riduzioni ad  $\frac{1}{4}$  sarebbe bene organizzare l'elenco di coloro che possono autenticare le firme in modo da poter ottenere le certificazioni dei Comuni sulla verifica dell'iscrizione dei vari soggetti alle liste elettorali.**

Raffaele Tecce